



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 37 del 21 dicembre 2020

Progetto:	<p>Parere tecnico</p> <p>“Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa” –</p> <p>Richiesta di proroga di validità del DM n. 573 del 27/10/2011 e del DM n. 377 del 17/12/2017</p> <p>ID: 5630</p>
Proponente:	<p>ENI S.p.A.</p>

La Commissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2020 n. 7 di nomina del Presidente della Commissione VIA e VAS e dei Coordinatori delle Sottocommissioni e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS;

RILEVATO che:

- La società ENI S.p.A. ha presentato, nota RAFTA/DIR/MT/264 del 03/09/2020, acquisita al prot. n. 68555/MATTM del 16/11/2020, istanza di proroga della validità temporale dell’autorizzazione - per ulteriori 4 anni ovvero fino al 23/11/2024 - del Decreto VIA. n. 573 del 27/11/2011, già estesa fino al 23/11/2020 con decreto MATTM n. 373 del 17/12/2017 inerente il progetto “*Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa*”;
- La società ENI S.p.A. ha trasmesso, come parte integrante dell’istanza, cinque allegati: 1) Cronogramma attività Progetto Tempa Rossa – Raffineria Eni di Taranto (aggiornato al 05/08/2020); 2) Stato di Avanzamento del Piano di Monitoraggio Ambientale; 3) Stato di avanzamento delle attività prescritte dal decreto VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011 e successiva proroga rilasciata con decreto ministeriale n. 373 del 27.12.2017; 4) Relazione Ambientale” attestante la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento; 5) Attestazione di pagamento degli oneri di istruttoria di cui al D.M. n. 245 del 25/10/2016 Art. 4) e relativo modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445);
- La Divisione, con nota prot. n. MATTM/93664 del 16/11/2020 - acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/3710 in data 16/11/2020 - ha comunicato, preso atto dell’avvenuto assolvimento degli oneri istruttori ai sensi del Decreto Direttoriale n. 47 del 2/02/2018, la procedibilità dell’istanza, disponendo l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la

Commissione tecnica VIA/VAS, alla quale si chiede di stabilire se, alla luce della documentazione fornita, sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di VIA conclusa con D.M. n. 573/2011, come modificata dal DM n. 373/2017, e se vi siano, quindi, le condizioni per la concessione della proroga richiesta, specificando che tale estensione temporale dovrà riguardare solo la parte VIA e non l'AIA, dato che quest'ultima, dopo alcune modifiche progettuali, segue la disciplina di settore;

- La Divisione, riservandosi comunque di verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto stabilito dall'art. 2 comma 1, lettera a) del Regolamento adottato con Decreto n. 1 del 4/01/2018 e la congruità del versamento dell'onere istruttorio, ha comunicato, anche ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica di competenza della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, la disponibilità della documentazione in formato elettronico nella cartella archivio del fascicolo elettronico [ID: 5630] presente sull'applicativo GEMMA;
- La Società ENI S.p.A. in data 05/06/2020, con nota RAFTA/DIR/MT/169, ha presentato domanda – collateralmente, ma sempre con riferimento al progetto cosiddetto “Tempa rossa”, per il quale è stato emesso il DM n. 573/2011 e il successivo DM 373/2017 - per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto “Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa - Adeguamento del Pontile Petroli esistente”, da realizzarsi nel Comune di Taranto (TA). Tale richiesta si è resa necessaria nell'ambito del progetto “*Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa*” per il quale era previsto ed è stato autorizzato il prolungamento del Pontile Petroli per “... *l'esigenza , emersa solo in fase di progettazione esecutiva, di fare fronte ad una sensibile accentuazione dello sforzo di taglio gravante sulla trave del pontile esistente sulla quale collocare la linea di trasporto greggio di 30” prevista dal progetto già autorizzato con il Decreto di compatibilità ambientale n. 573 del 27/10/2011*”;
- La Divisione V, con prot. n. MATTM/43581 in data 11/06/2020 ha acquisito la già menzionata richiesta di verifica di assoggettabilità;
- La Divisione V, con nota prot. n. 47271, del 22/06/2020, ha trasmesso alla CTVA tale richiesta di verifica di assoggettabilità, corredata dalla documentazione progettuale e amministrativa allegata, per l'esame del profilo indicato assegnando alla procedura il codice identificativo ID-VIP 5317;
- La CTVA ha acquisito al nr. 1971 del 22/06/2020 del proprio protocollo la richiamata nota della Divisione V, corredata dalla domanda e dai relativi allegati;
- ARPA PUGLIA, con nota del 19 novembre 2020, prot. 81134-89-19/11/2020 - indirizzata a DG CRESS del MATTM e, per conoscenza, alla CTVA, alla DG RIA del MATTM, al MISE (DG per la sicurezza approvvigionamento e energetico e per le infrastrutture energetiche e ad altri Enti/Amministrazioni sul territorio interessati/competenti sul procedimento in questione – ha informato in merito allo stato di avanzamento e verifiche a cura di ARPA relativamente all'esecuzione e completamento della variante al progetto di bonifica inerente il territorio di insediamento della raffineria di Taranto, internamente all'omonimo SIN, in relazione al progetto “*Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa*”;

RILEVATO che:

- la documentazione complessiva presentata dal Proponente per l'ottenimento della proroga di validità del DM 573/2011 si compone dei seguenti elaborati:
 - o Istanza di proroga dei termini di validità del Decreto VIA di cui alla nota n. 93664 del 16/11/2020, sopra richiamata, contenente:
 - All.to 1) Cronogramma attività Progetto Tempa Rossa – Raffineria Eni di Taranto (aggiornato al 05/08/2020): le attività sono previste concludersi al 01/10/2022 (pre-commissioning dei serbatoi), anche se nelle premesse della richiesta di proroga si trova indicata la data ultima del 23/11/2024;
 - All.to 2) Stato di Avanzamento del Piano di Monitoraggio Ambientale ai sensi di:
 - a) “Piano di Monitoraggio Ambientale – Prescrizione A1 del Decreto di compatibilità ambientale n. 000573 del 27/10/2011 – Rev3 del 21 ottobre 2013”; b) “Integrazione del Piano di monitoraggio Ambientale relativo al Progetto Tempa Rossa – Revisione 1 – Adempimento alla prescrizione DVA-2014-019907 del 20/06/2014 ed al parere ARPA Puglia prot. 8579 del 16/02/2015”;
 - All.to 3) Stato di avanzamento delle attività prescritte dal decreto VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011 e successiva proroga rilasciata con decreto ministeriale n.373 del 27.12.2017;
 - All.to 4) “Relazione Ambientale” attestante la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento, datata 6 agosto 2020;
 - ALL.TO 5) Attestazione di pagamento degli oneri di istruttoria di cui al D.M. n. 245 del 25/10/2016 Art. 4) e relativo modulo per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445);
 - o Richiesta del MIBACT, D.G Archeologia, belle arti e paesaggio, prot. 34741 del 27/11/2020 - acquisita dalla CTVA con prot. 3942 del 30/11/2020 - diretta: a) alla Soprintendenza ABAP, per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, di conferma delle valutazioni già effettuate in merito al progetto in esame (sia con riferimento al provvedimento di VIA n. 573/2011 e del DM n. 373/2017); b) al proprio servizio interno 2, “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” di un contributo istruttorio, una volta acquisito il parere della già menzionata Soprintendenza;

RILEVATO e CONSIDERATO con riferimento alla:

i. Premessa della richiesta di proroga:

ENI informava di non avere ancora terminato le attività progettuali sia a terra sia off-shore. In particolare, dichiarava di necessitare di dare completa attuazione alla prescrizione di cui all'articolo 1 lettera A) n. 3 del Decreto VIA/AIA in parola (Allegato 3 alla richiesta) che cita quanto segue: *“I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio [omissis] soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell'intervento”*.

Il collaudo di queste attività, iniziate a febbraio 2019, si è concluso a febbraio 2020 e si è attualmente in attesa di ricevere dallo stesso Ente di Controllo Territoriale il rapporto conclusivo dei collaudi eseguiti, corredato dei relativi rapporti di prova analitici, propedeutici alla emissione della certificazione finale da parte della Provincia di Taranto.

Il proponente, nella richiesta in esame, ricorda anche di avere già informato (tre note di febbraio, aprile e novembre 2019) del ritrovamento di tracce di materiali contenenti amianto in aree limitate degli scavi, che avrebbe rallentato ulteriormente le attività;

A livello off-shore, l'autorizzazione all'accesso al pontile da parte del Demanio Marittimo è stata concessa solo a gennaio 2019 con conseguente necessaria riapertura della pratica (che ha

validità di 1 anno, ovvero fino a gennaio 2020) di indagine magnetometrica circa la presenza di ordigni bellici nelle aree interessate.

ii. Contenuti degli allegati della richiesta di proroga:

- **All.to 1:** a) si osserva che la data di fine proroga indicata nelle premesse alla richiesta è di due anni successiva a quella esposta nell'organigramma e, peraltro, non trova conferma in nessuno degli allegati che corredano la richiesta di proroga; b) per quanto attiene le attività off-shore inerenti al prolungamento/adequamento del pontile, si osserva che esse sono iniziate, rispettivamente, a settembre 2018 per il prolungamento e, solo a dicembre 2020, per quelle di adeguamento che si concluderanno, per quanto attiene all'adequamento, a luglio 2021 e due mesi dopo per le opere di prolungamento, data la loro stretta interconnessione;
- **All.to 2:** il proponente informa che le attività, al mese di luglio 2020, sono state eseguite in conformità ai documenti di riferimento per il monitoraggio e, in particolare:

Attività di monitoraggio ON-SHORE effettuata:

a) sono stati completati, a dicembre 2014, i rilievi in fase "ante-operam"; b) per la fase "corso d'opera": a) rilievi acustici trimestrali da marzo 2016 a luglio 2020; b) rilievi di bianco delle polveri e COV tra dicembre e gennaio 2016 e poi misure settimanali (tuttora in corso) nei pressi degli scavi; c) rilievi di bianco delle emissioni odorigene tra dicembre e gennaio 2016 e poi misure settimanali (tuttora in corso) nei pressi degli scavi; d) Rilievi in continuo della qualità dell'aria tramite centraline fisse di stabilimento: in corso; e) Monitoraggio bimestrale, da dicembre 2015 al mese di luglio 2020, della qualità delle acque sotterranee; f) Rilievo *una tantum* delle vibrazioni con campagne a novembre 2016 e maggio e giugno 2019;

Attività di monitoraggio OFF-SHORE effettuata:

1) Rilievi "Ante operam":

○ Monitoraggio mensile della colonna d'acqua tramite rilievo con sonda multi-parametrica, correntometro e prelievo campioni di acqua superficiali e profondi da sottoporre ad analisi previste dal PMA, mensilmente nel periodo novembre 2015 ÷ marzo 2019, ad eccezione del mese di agosto 2017 a causa della temporanea sospensione delle attività;

○ Monitoraggio trimestrale dei sedimenti marini in corrispondenza di n. 4 stazioni previste da PMA, con esecuzione di analisi di laboratorio: eseguite n. 14 campagne di monitoraggio, trimestralmente nel periodo novembre 2015 ÷ marzo 2019, rappresentative dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre;

○ Monitoraggio trimestrale dei mitili (protocollo Mussel Watch) in corrispondenza di n. 2 stazioni previste da PMA con campagne di rilievo da gennaio 2016 a marzo 2019;

○ Rilievo batimetrico tramite multi-beam in corrispondenza dell'area in cui è prevista la costruzione del nuovo pontile: eseguito a ottobre 2016.

2) Rilievi "Corso d'opera":

○ Monitoraggio della colonna d'acqua tramite rilievo con sonda multi-parametrica e rilievo correntometro e prelievo campioni di acqua superficiali e profondi (mensile) da sottoporre alle analisi previste dal PMA in corrispondenza di n.8 stazioni di monitoraggio da aprile 2019 a luglio 2020;

○ Monitoraggio trimestrale dei sedimenti marini in corrispondenza di n. 4 stazioni previste da PMA, con esecuzione di analisi di laboratorio: eseguite n. 5 campagne di

monitoraggio nei mesi di maggio 2019, agosto 2019, novembre 2019, febbraio 2020 e maggio 2020;

o Monitoraggio trimestrale dei mitili (protocollo Mussel Watch) in corrispondenza di n. 2 stazioni previste da PMA: eseguite n. 5 campagne di rilievo nei periodi maggio/giugno 2019, agosto/settembre 2019, novembre/dicembre 2019, febbraio/marzo 2020 e maggio/giugno 2020;

o Rilievo una tantum delle vibrazioni: eseguita n. 1 campagna nel mese di giugno 2019, in corrispondenza di n. 1 stazione di misura ubicata lungo la direzione sorgente-recettore.

- o **All.to 3:** il proponente espone una tabella di dettaglio, riferita distintamente alle prescrizioni VIA e a quelle AIA, che fornisce i testi delle prescrizioni, i riferimenti documentali da considerare per avere un quadro delle attività espletate fino alla richiesta di proroga in esame, lo stato delle attività di ottemperanza di cui ai due predetti decreti MATTM, descritto attraverso tre possibili indicazioni per ciascuna prescrizione (SI/NO/parziale) e brevi note e descrizioni di accompagnamento (chiamati “riferimenti”, in tabella). Nello specifico, le prescrizioni sono riportate come tutte attuate nel periodo giugno 2014- febbraio 2015, tranne che:

- Art. 1, lettera A), n. 3 (ovvero 1.A.3) Aree SIN (prot. n. RAFTA/DIR/LA/221 del 19/11/2014) che riguardava due lotti distinti (doc. 68555, figura 3a), ovvero quelli destinati:

- 1. ai due nuovi serbatoi per il greggio Tempa Rossa denominati T-3009 e T-3012: si dichiara completata bonifica e, dal febbraio 2019 al febbraio 2020 completato collaudo insieme ad ARPA Puglia. Il proponente dichiara che si è ora (dicembre 2020) in attesa di restituzione, da parte dell’Autorità competente, dei certificati di avvenuta bonifica;

- 2. al nuovo attraversamento ferroviario (area ex sottopasso ferroviario): si dichiarano interventi di bonifica in corso di realizzazione, anche se non è allegata documentazione attestante una descrizione e/o lo stato di queste attività;

- Art. 1, lettera C), n. 7 (1.C.7), introdotta dal MIBACT, che recitava: *“Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle due aree di proprietà ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell’elaborato trasmesso con nota prot. n. TDP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011”*. Il proponente, oltre ad indicare “solo parzialmente” nella tabella per lo stato di attuazione senza nessuna indicazione quantitativa, dichiara in proposito - molto genericamente, non facendo riferimenti di tipo temporale - *“Le attività sono in fase di realizzazione nel rispetto di quanto prescritto”*;

- o **All.to 4:** I contenuti dell’allegato 4 al documento prot. MATTM 68555/2020, denominato *“Relazione Ambientale” attestante la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento*”, che descrive i cambiamenti intercorsi dal 2011 ad oggi (biennio 2018-2019), si possono sintetizzare in:

- a) paragrafo 1 (§1): descrizione iter autorizzativo;

- b) (§2): descrizione progetto originario (Tempa Rossa);

- c) (§3): descrizione dell’adeguamento progettuale (adeguamento pontile) in corso di approvazione (attualmente in procedura di verifica di assoggettabilità, ID-VIP 5317);

d) (§4, regime vincolistico): descrizione delle novità programmatiche sul territorio di insediamento della raffineria intercorse rispetto al 2011;

e) (§5): aggiornamento delle condizioni ambientali di riferimento rispetto al 2011 (anno di riferimento del decreto di compatibilità ambientale del progetto Tempa Rossa).

Per i paragrafi 1,2 e 3, si rimanda alla documentazione specifica di riferimento relativa all'ID-VIP 5317 (verifica di assoggettabilità).

Nel paragrafo 4, si riportano info sulle novità programmatiche intercorse dall'epoca dell'autorizzazione concessa con il DM 573/2011, delle quali la più significativa è costituita dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia, avvenuta con DGR n.176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23/03/2015. Gli interventi sull'area della raffineria, ovvero il progetto Tempa Rossa, in esame per la richiesta di proroga (già sottoposto a VIA, vedi DM 573/2011) e quello di adeguamento strutturale del pontile esistente in questione (ID VIP 3517). Il PPTR individua nell'Arco ionico tarantino l'area della Raffineria e il proponente rileva che in esso "... *non è presente alcun obiettivo direttamente riferibile agli interventi in progetto*". Pertinente anche, nel merito, l'intesa intercorsa tra il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MIBACT), ai sensi dell'articolo 38 comma 5 delle NTA del Piano (DCC di Taranto 107/2019 del 06/06/2019). Infine, il proponente sottolinea che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto "*Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 co. 2 e 3 del Codice*".

Per quanto riguarda altri Piani – PTCP della Provincia di Taranto, il Piano Regolatore Generale del Comune di Taranto, il Piano Regolatore Portuale del Porto di Taranto, il Piano regionale delle coste (PRC), il Piano di Tutela delle acque (PTA), il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) - il punto 4.2 dell'all.to 4 sintetizza la situazione ovvero che l'area di realizzazione dell'intervento è già stata oggetto di considerazione nei predetti piani con esiti che non prevedono alcuna restrizione o vincolo.

Nel paragrafo 5 dell'all.to 4 sono riportati sinteticamente i risultati dell'analisi di aggiornamento delle condizioni ambientali e delle valutazioni fatte per ciascun comparto in riferimento ai dati di baseline iniziali ed a quanto riportato negli studi di impatto ambientale già precedentemente condivisi e approvati. Di seguito sono sintetizzati le risultanze di tale analisi per specifico comparto ambientale.

➤ Qualità aria

- Per arrivare a delle conclusioni che siano rappresentative di eventuali cambiamenti ambientali occorsi sul territorio di insediamento della raffineria ENI per il comparto aria, ENI ha confrontato - per i due bienni 2010-2011 e 2018-2019 - i dati raccolti da 5 stazioni fisse di misurazione della qualità dell'aria. Gli inquinanti monitorati (anche se non da tutte le centraline) sono NO₂, SO₂, CO, benzene e particolato (PM_{2,5} e PM₁₀) tranne che l'Ozono. Quattro centraline sono relative all'area di Taranto e 1 a quella di Statte, anche se quest'ultima (Ponte Wind) non è stata attiva nel biennio 2018-2019. Le stazioni fisse di misurazione contigue alla raffineria sono quelle di Machiavelli e di Archimede. Come emerge dalla Tabella 5.1.1b, gli inquinanti per i quali sono disponibili tutti i dati per entrambi i già menzionati bienni sono l'NO₂, il PM₁₀ e l'SO₂. Per il PM_{2,5} dati per i due bienni sono comunque disponibili per la centralina di Machiavelli. Comunque, i dati raccolti sono statisticamente utilizzabili per tutti gli inquinanti, rappresentando un livello di disponibilità dei dati superiore al 90%, come richiesto dalla normativa per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.

- NO2- Il proponente (Tabella 5.1.1c) fa osservare che dai “... valori riportati nella stessa tabella emerge che la soglia di allarme di 400 µg/m³ non è mai stata raggiunta e che il limite orario di 200 µg/m³ - da non superare per più di 18 volte nell’anno civile - è sempre stato rispettato per tutte le stazioni di monitoraggio. Inoltre, il limite della media annua di NO₂, sempre rispettato presso tutte le stazioni, risulta in riduzione nel biennio 2018-2019 rispetto al biennio 2010-2011”.

- SO₂- Il proponente fa osservare che, in entrambi i bienni di riferimento, non si sono mai avuti superamenti del limite orario, di quello giornaliero e/o della soglia d’allarme. Anche la media annua, riferibile alla tutela della vegetazione, “... mostra sempre valori molto ridotti”.

- CO- Si informa che non tutte le stazioni sono dotate di analizzatori per questo inquinante e che, comunque, il limite del massimo giornaliero della concentrazione media mobile su otto ore e pari a 10 mg/m³ (d.lgs. 155/2010) è sempre rispettato.

- Benzene- il proponente riporta che: “... il valore limite relativo alla media annua di C₆H₆, (pari a 5 µg/m³) risulta sempre ampiamente rispettato e i valori disponibili si presentano in riduzione tra il biennio 2010-2011 e il biennio 2018-2019”.

- Particolato- il proponente riporta per il PM₁₀ che “... il limite della media annuale per la protezione della salute umana (40 µg/m³) risulta sempre ampiamente rispettato nei bienni 2010-2011 e 2018-2019, mentre nel biennio 2010- 2011 il limite dei 35 superamenti della media giornaliera di 50 µg/m³ non è stato rispettato nel 2011 nelle stazioni Taranto – Archimede e Taranto – Machiavelli, mentre è sempre stato rispettato nel biennio 2018- 2019. I valori disponibili si presentano in riduzione tra il biennio 2010-2011 e il biennio 2018-2019”. Per il PM_{2,5} “Dal confronto tra le concentrazioni medie annuali di PM_{2.5} ed il valore limite annuale di 25 µg/m³, si osserva che esso risulta sempre rispettato presso tutte le stazioni nel periodo considerato, con una tendenza alla riduzione tra il biennio 2010-2011 e il biennio 2018-2019”.

I dati analizzati per gli inquinanti evidenziano che lo stato di qualità dell’aria presso l’area di Taranto si è mantenuto sostanzialmente buono tra il biennio 2010-2011, corrispondente al periodo di emissione del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011, e che (anzi) per molti parametri si rilevano valori in riduzione nel biennio 2018-2019.

➤ Ambiente idrico superficiale, sotterraneo e marino

Il proponente informa che tutti gli elementi di idrografia superficiale inerenti l’Arco Jonico sono ubicati ad una distanza superiore a 2 chilometri dall’area di intervento.

Per quanto attiene all’ambiente idrico sotterraneo, la falda superficiale sottostante le aree di Raffineria interessate dal progetto Tempa Rossa è costantemente monitorata in ottemperanza a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio Ambientale approvato dalle PP.AA. attraverso il controllo periodico delle acque di 10 dei 118 piezometri già presenti presso la Raffineria, scelti sulla base della loro ubicazione rispetto alle opere di intervento del progetto. In particolare, sono stati eseguiti i campionamenti in fase *ante-operam* (con cadenza semestrale luglio – dicembre 2014) e in fase di cantiere (con cadenza bimestrale ed eventuale infittimento nel corso delle fasi critiche di cantiere da gennaio 2015).

Il proponente sottolinea che “... le attività di monitoraggio eseguite hanno evidenziato, per quanto concerne la tipologia di parametri e gli ordini di grandezza delle concentrazioni rilevate, una sostanziale continuità nel tempo, pertanto per tale componente non registrandosi effetti negativi e significativi sullo stato di qualità ambientale pregresso”.

Relativamente all'ambiente idrico marino, nella relazione si precisa che il Pontile Petroli, dove si sviluppa il progetto, è situato all'interno del Mar Grande presso la costa settentrionale e che le onde provenienti da Sud-Ovest possono raggiungerlo solo marginalmente, con i valori massimi di altezza d'onda significativa che non risultano essere maggiori di 0,5 m e che i valori di marea astronomica sono molto modesti.

Per quanto attiene agli impatti delle attività della raffineria, il proponente fa osservare che le acque reflue e meteoriche incidenti sulle aree interessate dagli interventi sono raccolte dalla fognatura oleosa di raffineria e sottoposte a trattamento. Di conseguenza, il proponente ritiene che non si rilevano impatti significativi a carico di questa componente, né in fase di costruzione né in fase di esercizio.

➤ Qualità dei suoli

i. On-shore

Si dichiara di essere (dicembre 2020) in attesa di restituzione, da parte dell'Autorità competente, del certificato di avvenuta bonifica, corredato dei relativi rapporti di prova analitici, propedeutici alla emissione della certificazione finale da parte della Provincia di Taranto (art. 1 comma 5 Decreto Direttoriale n. 5389/TRI/DI/B/ del 17/10/2014). Anche per la realizzazione del nuovo attraversamento ferroviario (area ex sottopasso ferroviario) gli interventi di bonifica prevederanno lo scavo e la gestione del terreno contaminato presso impianti di recupero/smaltimento esterni autorizzati, secondo le modalità previste e descritte all'interno dei documenti progettuali approvati (cosiddetta Variante PDDBS e PDU).

ii. Off-shore

L'area di prolungamento del Pontile Petroli della Raffineria ENI, in fase di realizzazione, ed il successivo Progetto di adeguamento del Pontile Petroli esistente, attualmente soggetto a procedimento di verifica di assoggettamento a VIA (ID VIP 5317 - prot.0047271 del 22/06/2020), interessa una porzione assai ridotta del bacino portuale di Taranto, ubicata nella parte settentrionale del Mar Grande, tra gli sporgenti (moli) del porto industriale e Punta Rondinella.

La cosiddetta “rada di Mar Grande”, entro cui è ubicato il Pontile Petroli oggetto di intervento, è interamente compresa nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) che circoscrive l'area industriale di Taranto e gli specchi acquei prospicienti, comprende le aree marine del Mar Piccolo, Mar Grande e l'area ad ovest di Punta Rondinella. Lo stato qualitativo dei sedimenti nell'area di intervento (Mar Grande Lotto I) è stato indagato nel 2008 da Sviluppo Italia Aree Produttive, che ha eseguito la caratterizzazione ambientale dell'area Mar Grande, sotto la supervisione di ICRAM (oggi ISPRA), al fine di valutare il grado di contaminazione di sedimenti e la relativa potenziale pericolosità per l'ambiente acquatico. I dati raccolti sono stati elaborati ottenendo la distribuzione delle concentrazioni degli inquinanti nell'area del Mar Grande per determinare i volumi di sedimento da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Tale contaminazione si esaurisce entro il primo metro di sedimento indagato ed è relativa prevalentemente a metalli ed elementi in tracce, nello specifico Mercurio (Hg) e Piombo (Pb) ed in misura minore Zinco (Zn) e Rame (Cu). La contaminazione dovuta ai composti organici risulta molto meno evidente.

Il proponente dichiara che, sulla base dei risultati delle indagini effettuate, si può affermare che nelle aree direttamente interessate dal prolungamento del Pontile Petroli e dall'adeguamento del Pontile Petroli esistenti i sedimenti non presentano concentrazioni di contaminanti superiori alla soglia di intervento stabilita da ICRAM.

Inoltre, il proponente dichiara che tutti i risultati delle indagini effettuate hanno evidenziato l'assenza di contaminazione nei sedimenti e di perturbazioni nell'ambiente acquatico; in particolare:

- ✓ Rilievi da sonda multiparametrica e rilievi correntometrici della colonna d'acqua: in concomitanza con le attività di posa dei pali si sono registrate occasionali variazioni dei trend unicamente per il parametro torbidità, in corrispondenza della parte alta e della parte bassa della colonna d'acqua indagata. I valori registrati risultano nella maggior parte delle stazioni, dello stesso ordine di grandezza di quelli già registrati nel periodo antecedente la posa in opera dei pali;
- ✓ Analisi chimiche della colonna d'acqua: non si sono rilevati impatti significativi legati alle attività di posa dei pali per il prolungamento del Pontile Petroli. Lievi innalzamenti dei valori in concomitanza con le attività di posa dei pali sono stati registrati per alcune sostanze: azoto nitrico e azoto nitroso, idrocarburi totali n-esano, zinco;
- ✓ Analisi chimiche ed ecotossicologiche dei sedimenti: non si sono rilevati impatti significativi;
- ✓ Caratterizzazione comunità macrozoobentos dei sedimenti: non si sono rilevati impatti significativi;
- ✓ Monitoraggio del bioaccumulo nei mitili (protocollo Mussel Watch su *M. galloprovincialis*): non si sono rilevati impatti significativi.

➤ Biodiversità

i. *On-shore*

Il proponente ricorda che “... il Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e ss.mm.ii. circa la valutazione di incidenza riconosceva che le uniche interferenze, per quanto riguarda le opere on-shore, sulle aree Rete Natura sopra individuate era riconducibile alle emissioni in atmosfera, costituite - durante la fase di cantiere - da emissioni di polveri prodotte durante la movimentazione delle terre e dalle emissioni gassose dei mezzi d'opera utilizzati” e che, dato l'ambiente urbanizzato (ovvero cenosi ampiamente adattate alle attività antropiche), potevano escludersi impatti o interferenze su questo comparto, data anche la distanza dalle aree ZSC limitrofe.

Si riporta anche che “Le emissioni generate dal progetto in fase di esercizio, sia a terra sia a mare, sono essenzialmente diffuse e fuggitive...” dato che “... le uniche emissioni convogliate risultano essere quelle discontinue dell'impianto di recupero vapori”. Chiarisce anche che le emissioni più significative sono quelle diffuse dai serbatoi “... caratterizzate da ricadute locali adiacenti alla Raffineria, non ... in grado di variare la qualità dell'aria su area vasta”.

ii. *Off-shore*

Per quanto riguarda gli interventi off-shore, il proponente ritiene che “... gli impatti sono legati essenzialmente alla fase di costruzione in cui le attività di infissione dei pali per la realizzazione del prolungamento del pontile e per l'adeguamento di quello esistente possono indurre la risospensione di sedimenti”. Si riferisce anche di un'area “... interessata dai lavori e collocata sottocosta in un ambito portuale che ha già subito importanti trasformazioni, come testimoniato dalla diffusa presenza di matita morta di *Poseidonia Oceanica* che rappresenta ciò che rimane di una vasta prateria di *Posidonia*

oceanica che un tempo occupava il fondo del Mar Grande". Per questo, il proponente ritiene "... gli impatti derivanti dalla sottrazione di habitat trascurabili". In merito agli impatti riferibili alla torbidità dell'acqua dovuta alle attività di infissione dei pali di consolidamento del pontile, il proponente dichiara di poter contenere l'intensità del fenomeno con l'adozione di tecniche specifiche, rendendola paragonabile a quella risultante da medie mareggiate o da manovre di navi nell'area in esame. Dichiara, senza però riferimenti a dati puntuali, che "... il monitoraggio ambientale effettuato in sito durante le attività di prolungamento del pontile hanno permesso di escludere la presenza di contaminanti nei sedimenti e che dunque l'eventuale torbidità possa diffondere sostanze pericolose". Conclude l'analisi su questo comparto dicendo che "... le verifiche effettuate nello Studio Preliminare Ambientale relativo all'intervento di adeguamento del Pontile Petroli esistente ha permesso di escludere interferenze del progetto con le misure di conservazione applicabili alla ZSC in parola precisate dal Regolamento Regionale 6/2016 così come modificato dal Regolamento Regionale 12/2017".

➤ Rumore

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del 1999 (poi ridefinito per adeguarlo alla legge regionale Puglia n. 3/2002) è ancora in attesa di approvazione definitiva dalla Provincia di Taranto. Per questo, il proponente riferisce che i limiti acustici sono fissati dall'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (doc. 68555, vedi tab. 5.6.a). L'impatto acustico è previsto solo in fase di cantiere. Il proponente conclude che le emissioni sonore indotte dal cantiere per la realizzazione dell'adeguamento del Pontile Petroli risultano non significative rispetto al clima acustico attuale (nell'area industriale), oltre ad essere temporanee e reversibili.

➤ Paesaggio

Per quanto attiene alla componente paesaggio, il progetto Tempa Rossa ha dovuto ridurre il proprio impatto paesaggistico nei confronti del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, che è collocato all'interno della Raffineria di Taranto.

Ciò ha portato a un progetto di mitigazione paesaggistica che, influenzando sulla collocazione - sia planimetrica che di posizione - dei due nuovi serbatoi T3012 e T3009, diminuiti nella loro altezza rispetto alle previsioni iniziali, ha ridotto significativamente l'ingombro visivo determinato dalla loro realizzazione sull'orizzonte osservabile dalla copertura di Santa Maria della Giustizia, non interferendo con la linea d'orizzonte né con le porzioni di mare osservabili dalla stessa copertura.

A ciò si dovranno accompagnare ulteriori interventi di riqualificazione delle aree limitrofe al Complesso di Santa Maria della Giustizia già previsti, ma non ancora attuati.

▪ **CONCLUSIONI DELL'ANALISI ENI SUI TEMATISMI AMBIENTALI**

Le conclusioni dell'analisi sono riportate nella Tab. 6a delle conclusioni valutative (§6) inerenti al confronto della situazione ambientale del biennio 2010-2011 e quello 2018-2019 nell'area della raffineria di Taranto. La tabella sintetizza gli impatti attesi per effetto dell' del progetto sulle componenti ambientali.

In particolare, si adotta l'approccio utilizzato nella sintesi non tecnica *SIA – Sintesi Non Tecnica – Raffineria di Taranto – Progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa*, URS Italia gennaio 2011 - in seguito *SIA 2011*) che prevede quattro categorie di impatto:

- o Impatto positivo – quando l'intervento va a determinare una variazione migliorativa della qualità delle matrici ambientali interessate rispetto alla situazione attuale;
- o Impatto nullo – quando l'intervento non determina alcuna variazione della qualità delle matrici ambientali interessate rispetto alla situazione attuale;
- o Impatto neutro - quando l'intervento, pur non essendo migliorativo, non determina una compromissione delle matrici ambientali interessate rispetto alla situazione attuale;
- o Impatto negativo - quando l'intervento va a determinare una variazione peggiorativa della qualità delle matrici ambientali coinvolte rispetto alla situazione attuale.

Il proponente riporta così la valutazione comparativa relativamente alla situazione originaria del progetto tempa Rossa e quella inerente all'adeguamento del pontile esistente (oggetto collaterale di verifica di assoggettabilità a VIA (in corso), ID-VIP 5317):

“In conclusione, sulla base delle informazioni reperite e riportate nel presente documento, tenuto conto del contesto territoriale, ambientale e urbanistico nel quale si colloca il progetto, analizzati gli impatti ambientali indotti dal progetto esaminato nelle fasi di costruzione ed esercizio, alla luce degli interventi di mitigazione e delle procedure adottate per la salvaguardia della qualità ambientale e della sicurezza, è possibile ragionevolmente ritenere che gli interventi in progetto non determineranno effetti significativi negativi per l'ambiente e per l'uomo, confermando la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali valutate con i Decreti VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e n. 373 del 17/12/2017”.

iii. Nota di ARPA Puglia in relazione alle operazioni di bonifica in attuazione della prescrizione 1.A.3 del DM 573/2011

Nella nota si rammenta che “... i lavori inerenti al progetto ‘Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa da realizzarsi nel Comune di Taranto’, potessero iniziare soltanto in presenza di certificazione di avvenuta bonifica da parte dell’Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell’intervento”. Si ricorda anche che, allo stato, si è già ottenuto il nulla osta relativamente alla realizzazione di lavori in aree (a terra e a mare) che non richiedevano bonifica alcuna. Per quanto attiene alle aree da bonificare, ARPA Puglia informa che, prima del loro riutilizzo (lavori di installazione dei serbatoi, ecc.), è necessario sia il collaudo della bonifica del sottosuolo sia “... l’attestazione dell’esecuzione delle attività ed eventuali interventi di messa in sicurezza operativa (MISO)”. L’ENI S.p.A. ha completato, tra luglio e novembre scorsi, la rimozione dei terreni contaminati dove posizionare i serbatoi, rendendo noti ad ARPA Puglia i risultati analitici relativi alle pareti e ai fondi scavi. Inoltre, ARPA Puglia informa che, ad agosto scorso, avendo riscontrato valori di contaminazione per il punto di verifica denominato Thiessen 7, molto prossimi alle CSC (all.to 5, parte IV del d.lgs. 152/2006) “... è stato anche chiesto alla Società di dettagliare l’intervento di MISE[O] previsto”. ENI S.p.A, informa ARPA Puglia, in data 13/11/2020 ha riscontrato tale richiesta impegnandosi a trasmettere un “... un report tecnico-descrittivo di dettaglio propedeutico all’emissione della certificazione dell’avvenuta attivazione degli interventi di MISO da parte degli Enti Preposti (rif. art. 1, comma 5 del Decreto MATTM prot. n. 5389/TRI/DI/B/del 17/10/2014)”. Inoltre, anche su un’altra area di verifica delle attività di bonifica (cosiddetta Thiessen 5), ARPA Puglia informa come (sia da parte ARPA Puglia che da ENI S.p.A.) si sia “... riscontrato il superamento delle

CSC di cui alla tabella 1b allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006 per idrocarburi pesanti e leggeri. Conseguentemente si rende necessaria l'implementazione delle attività di MISO".

Conclusivamente, ARPA puglia afferma: “Pertanto, ad oggi, non essendo stati completati i lavori relativi alla Variante del Progetto di Bonifica approvato dal Decreto n. 5389/tri/d/b del 17/10/2014, comprensivi di bonifica dei suoli e attività di MISO, non è possibile emettere la relazione tecnica di competenza che, ai sensi dell'art. 248, comma 2 del Dlgs 152/2006, attesti la corretta esecuzione ed il completamento della Variante, così come richiesto dalla prescrizione n. 5 del decreto di approvazione della variante stessa”.

iv. Analisi dei temi ambientalmente rilevanti: permanenza delle condizioni di riferimento degli atti istruttori rispetto allo stato attuale della pianificazione e del sistema dei vincoli

Il progetto (ID-VIP 5630) per il quale si sta chiedendo la proroga di validità del provvedimento di compatibilità ambientale di cui al DM 573/2011, rimane da completare sia per la parte delle attività progettuali che amministrative relativamente a due ambiti di intervento:

- Il completamento delle operazioni di bonifica e/o MISO in assolvimento delle prescrizioni 1.A.3 e 1.C.7 di cui ai DM 573/2011 e DM 373/2017 di cui alla nota ARPA Puglia del 19/11/2020 e atti connessi;
- Esecuzione delle operazioni di consolidamento del pontile petroli a seguito di necessità infrastrutturali emerse solo ora in fase di progettazione esecutiva e per le quali si è in fase di completamento dell'istruttoria di cui all'ID-VIP 3517 di verifica di assoggettabilità, attualmente in corso di svolgimento da parte di CTVA.

L'assolvimento delle iniziative collegate al primo dei due ambiti predetti è direttamente – COME PREVISTO ORIGINARIAMENTE - sotto il controllo tecnico di Arpa Puglia Per il secondo ambito, nel corso dell'istruttoria saranno considerate ed eventualmente assunte tutte le prescrizioni atte a garantire che i lavori di realizzazione dell'adeguamento del pontile consentano, comunque, il perdurare delle condizioni ambientali attualmente in essere.

In ogni caso, le due iniziative rappresentano azioni amministrative ineludibili per il completamento della realizzazione del progetto Tempa Rossa per il quale si è originariamente emesso il provvedimento di compatibilità ambientale recante DM 573/2011 e DM 373/2017.

v. Conclusioni

- Alla luce delle analisi condotte e delle considerazioni conclusive esplicitate, le analisi e valutazioni effettuate nello Studio di Impatto Ambientale - ad esclusione di quelle ancora da effettuare ma già organizzate sui lavori, rispettivamente, di bonifica in attuazione della prescrizione 1.A.3 e di sistemazione 1.C.1 (MIBACT), nonché quelle che origineranno per effetto della conclusione del procedimento in corso di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'ID-VIP 5317 - possono ritenersi attualmente ancora valide; pertanto, con il presente si richiede la proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale del DM n. 573 del 27/10/2011, modificato con DM n. 373 del 27/12/2017, al fine di consentire di poter completare nei prossimi 48 mesi, fino al 23/11/2024 il quadro degli interventi del progetto medesimo.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- La documentazione predisposta dal Proponente a supporto della richiesta di proroga di 4 anni riporta che:
 - o le tempistiche necessarie per le attività progettuali esecutive, per l'espletamento delle conseguenti verifiche di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale e per le attività di realizzazione, non hanno a oggi consentito di completare tutti gli interventi previsti dal Progetto "Tempa Rossa";
 - o la richiesta di proroga in esame persegue il duplice obiettivo di consentire l'adeguamento del pontile petroli, necessità emersa solo in fase di progettazione esecutiva del prolungamento dello stesso (già autorizzato dal DM 573/2011) nonché di consentire la conclusione delle attività di bonifica, anch'esse già previste in termini di prescrizioni nel progetto Tempa Rossa e realizzate sotto il controllo di ARPA Puglia;
 - o per le opere di adeguamento del pontile petroli esistente (da realizzare parallelamente a quello di allungamento dello stesso) è in corso l'istruttoria (ID-VIO 5317) di verifica di assoggettabilità a VIA che richiederà il tempo necessario per il suo completamento;
 - o la documentazione predisposta dal Proponente a supporto della richiesta di proroga di quattro anni a seguito dell'analisi conferma la permanenza delle condizioni di riferimento degli atti istruttori rispetto allo stato attuale della pianificazione e del sistema dei vincoli;
 - o non si rileva, inoltre, una variazione dei rapporti di interrelazione tra le aree sottoposte a tutela e gli interventi da realizzare, in quanto sulla stessa area insistevano, già all'epoca della procedura di VIA, gli stessi vincoli;
 - o le analisi condotte come strumento di orientamento offerto per le valutazioni da parte dell'Autorità competente in merito alla proroga richiesta, confermano per i suddetti "Temi ambientalmente rilevanti" l'assenza di variazioni rilevanti ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che nel corso degli anni a partire dalla data di emissione del Decreto VIA fino a oggi si sono susseguite e concluse numerose procedure di ottemperanza in risposta a singole o molteplici prescrizioni riferite a specifiche tematiche ambientali,

FATTO SALVO che, nel periodo di proroga, sarà cura del Proponente sanare le ottemperanze parziali o mancate relative alle prescrizioni 1.A.3 e 1.C.7. e ottenere le relative certificazioni, nonché di ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno emanate per effetto della conclusione del processo istruttorio in corso per la verifica di assoggettabilità a VIA delle opere di adeguamento strutturale del pontile petroli esistente, di cui all'ID-VIP 5317.

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

parere favorevole alla concessione della proroga del termine previsto dal D.M. n. 573 del 27/10/2011, modificato dal D.M. 373 del 27/12/2017 relativo al progetto “Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa”, per la realizzazione delle opere per una durata di ulteriori 48 mesi rispetto al termine originario ovvero fino al 23/11/2024 con la seguente condizione:

Condizione ambientale	1
Macrofase	In corso d’opera
Fase	Realizzazione dei lavori
Ambito di applicazione	Monitoraggio
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà relazionare sulla permanenza dei presupposti posti alla base degli atti istruttori rispetto alle attuali condizioni di contesto ambientale, territoriale e pianificatorio, rappresentate da ciascun tema centrale, a seguito di variazione degli stessi atti istruttori qualora significativa ai fini dell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale
Termine avvio Ottemperanza	Verifica Prima della conclusione dei lavori di adeguamento del pontile, oggetto di verifica
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	ARPA Puglia

Il Presidente della Commissione

Ing. Luigi Boeri